

## Art. 19.

*Spese*

1. La Parte richiesta sostiene i costi per l'esecuzione della rogatoria. Tuttavia sono a carico della Parte richiedente:

- (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiesta per le persone di cui all'articolo 8 paragrafo 5;
- (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiedente per le persone di cui all'articolo 10;
- (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 11;
- (d) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
- (e) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato;
- (f) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Se risulta chiaro che l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

## Art. 20.

*Altre basi per la cooperazione*

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di concedersi reciproca assistenza conformemente ad altri accordi internazionali applicabili o alla legislazione nazionale.

## Art. 21.

*Risoluzione delle controversie*

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.

Qualora esse non raggiungano un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

## Art. 22.

*Entrata in vigore e cessazione*

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

4. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche qualora gli atti o le Missioni siano stati commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato.

In fede di ciò, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno 7 del mese ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo  
della Repubblica italiana



Per il Governo  
della Repubblica Popolare Cinese

